SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 277**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 27 novembre 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 25 novembre 1989, n. **381**.

Disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per la ristrutturazione dell'ente Ferrovie dello Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Adeguamento tariffario

1. Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le tariffe per il trasporto passeggeri, comprese quelle relative al comparto sociale, sono aumentate di una quota percentuale per ogni anno, anche al fine di provvedere al riequilibrio tariffario, in comparazione con le tariffe delle altre modalità di trasporto. Per l'anno 1989 la percentuale di aumento è stabilita nella misura media del 20 per cento, con effetto a decorrere dal 15 aprile 1989. Per gli anni successivi si provvede con decreto del Ministro dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di competenza.

2. L'aumento non può comunque portare ad eccedere, al termine del quinquennio, il livello tariffario comunitario. L'aumento delle tariffe relative al comparto sociale deve in ogni caso essere stabilito in misura tale da consentire la graduale riduzione dell'onere a carico del bilancio dello Stato, ai sensi del regolamento CEE n. 1191/69.

3. Le tariffe per il trasporto merci sono stabilite tenendo conto della concorrenzialità degli altri sistemi di trasporto, nonché del tasso programmato di inflazione.

Art. 2.
Disposizioni in materia di personale

1. Entro il 31 gennaio 1990, l'ente Ferrovie dello Stato sottopone al Ministro dei trasporti, per l'approvazione, un programma contenente l'indicazione delle misure idonee a conseguire le seguenti finalità:

a) avvio al prepensionamento di una quota del personale dell'ente, tenuto conto delle dotazioni organiche, nei limiti dello stanziamento iscritto al capitolo 4651 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989 e corrispondente capitolo per l'anno 1990;

b) riduzione della copertura dei posti che si renderanno vacanti, al numero indicato come necessario nel programma medesimo;

c) sperimentazione contrattata di riduzioni di orario e proporzionalmente di retribuzione.

2. Con separato provvedimento legislativo saranno stabiliti i criteri, le modalità e i requisiti per l'applicazione delle previsioni del comma 1.

Art. 3.
Patrimonio dell'ente

1. Il Ministro dei trasporti assicura l'integrale attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210, entro il termine del 30 giugno 1991.

Art. 4.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
BERNINI, *Ministro dei trasporti*
FORMICA, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

89G0456

DECRETO-LEGGE 25 novembre 1989, n. 382.

Disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di fissare nuove quote di partecipazione a carico degli assistiti per le spese di assistenza specialistica e farmaceutica, nonché di provvedere al ripiano dei bilanci delle unità sanitarie locali per gli anni 1987 e 1988;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.
Misure in materia di assistenza specialistica e farmaceutica

1. Sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, sulle visite specialistiche e sulle altre prestazioni specialistiche, erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale in regime ambulatoriale presso strutture a gestione diretta o convenzionate, è dovuta una partecipazione alla spesa da parte degli assistiti nelle seguenti misure:

a) per le visite specialistiche: L. 15.000 per ogni visita;

b) per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, con esclusione del prelievo, e per le altre prestazioni diverse da quelle di cui alla lettera *a)*: 30 per cento delle tariffe di cui al comma 2, con arrotondamento alle cento lire superiori e con un limite minimo di L. 1.000 e massimo di L. 30.000 per ogni branca specialistica e di L. 60.000 per più branche specialistiche contemporanee.

2. Le branche specialistiche e le relative prestazioni, con determinazione delle tariffe e della partecipazione alla spesa, in conformità ai criteri fissati al comma 1, lettera *b)*, sono quelle determinate nel decreto del Ministro della sanità in data 28 aprile 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 29 aprile 1989, e successive modificazioni.

3. Le richieste di prestazioni relative a branche specialistiche diverse devono essere formulate su prescrizioni distinte. Ogni prescrizione può contenere fino ad un massimo di dodici prestazioni della medesima branca.

4. Il pagamento delle quote di partecipazione di cui al comma 1 è effettuato direttamente presso la struttura che eroga le prestazioni, secondo le modalità di versamento dalla medesima stabilite. Per le strutture a gestione diretta i competenti organi dell'unità sanitaria locale dispongono l'assegnazione del personale necessario, anche in deroga alle norme vigenti sulla mobilità del personale.

5. La quota di partecipazione alla spesa farmaceutica di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 novembre 1988, n. 514, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 23, è determinata nella misura del 30 per cento. La quota fissa per ricetta è elevata a L. 3.000. Il limite massimo di partecipazione per ogni ricetta farmaceutica è determinato in L. 30.000. Il termine del 30 giugno 1990 di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 1° febbraio 1989, n. 37, è anticipato al 31 dicembre 1989.

6. Fermo restando il disposto del decreto del Ministro della sanità in data 30 ottobre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 3 novembre 1989, entro il termine stabilito dell'articolo 1, comma 3, della legge 1° febbraio 1989, n. 37, il Ministro della sanità provvede alla revisione definitiva del prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale.

7. Le quote di partecipazione alla spesa farmaceutica da parte dell'assistito, nelle misure del 30 e del 40 per cento, previste dai commi 5 e 6 e dall'articolo 3, comma 4, della legge 1° febbraio 1989, n. 37, non si applicano ai farmaci con prezzo di vendita al pubblico non superiore a L. 5.000.

8. La quota di partecipazione alla spesa per le cure termali è determinata nella misura del 30 per cento delle tariffe convenzionate, con arrotondamento alle 500 lire superiori, con il limite di L. 30.000 per ciclo di cura. Con il decreto ministeriale di cui al comma 2 sono indicate le tariffe e le relative quote di partecipazione alla spesa. Per i lavoratori dipendenti che effettuano le cure termali al di fuori del periodo di ferie o di congedo ordinario la prestazione deve iniziare entro trenta giorni dalla richiesta del medico curante. Le prestazioni termali di natura preventiva erogate dall'INPS non danno titolo all'indennità economica di malattia.

9. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 22 del regolamento CEE n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 si applicano a tutti i cittadini, italiani e degli Stati membri della CEE, iscritti al Servizio sanitario nazionale.

10. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 9, valutato in L. 2.500.000.000 per l'anno 1990 e in L. 5.000.000.000 annui a decorrere dall'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, utilizzando l'accantonamento «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali».

Art. 2.

Incentivi per la produzione, commercializzazione e pubblicizzazione delle siringhe monouso autobloccanti

1. Al fine di prevenire la diffusione delle patologie derivanti dall'uso multiplo di siringhe è utilizzato, per l'anno 1990, per l'importo di 10 miliardi di lire, lo stanziamento del capitolo dello stato di previsione del Ministero della sanità, riguardante le misure di prevenzione dell'AIDS.

2. La somma di cui al comma 1 è destinata alla realizzazione di misure di sostegno ed incentivazione alla produzione, commercializzazione e pubblicizzazione delle siringhe monouso autobloccanti, finalizzate alla progressiva sostituzione sul mercato delle siringhe da insulina. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro della sanità, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adotta un apposito piano per la realizzazione delle finalità di cui al presente articolo.

Art. 3.

Esenzioni dalla partecipazione alla spesa

1. Sono esentati dal pagamento di tutte le quote di partecipazione alla spesa sanitaria:

a) i cittadini cui sia riconosciuto dai comuni di residenza la condizione di indigenza di cui all'articolo 32, primo comma, della Costituzione;

b) i titolari di pensione di vecchiaia con reddito imponibile lordo fino a lire sedici milioni, incrementato fino a lire ventidue milioni di reddito complessivo lordo in presenza del coniuge a carico ed in ragione di un ulteriore milione per ogni figlio a carico; non concorre alla determinazione del reddito l'unità immobiliare di proprietà, adibita dal pensionato ad abitazione propria o posseduta come residenza secondaria o comunque a disposizione, se costituente l'unica unità immobiliare posseduta. Per titolari di pensione di vecchiaia si intendono tutti coloro che, a prescindere dall'ordinamento pensionistico di appartenenza, abbiano raggiunto l'età per il collocamento a riposo prevista dall'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti; rientrano tra i beneficiari anche i titolari di pensione di invalidità, di anzianità e di reversibilità, purché abbiano raggiunto l'età anzidetta e rientrino nei limiti di reddito di cui alla presente lettera;

c) i titolari di pensione sociale;

d) i familiari a carico dei soggetti indicati nelle lettere *a*), *b*) e *c*).

2. L'esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria spetta, quando ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche agli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale.

3. È abrogata ogni altra esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria, con esclusione delle esenzioni riferite a forme morbose determinate, ai protocolli per la tutela della maternità, alle categorie di invalidi ed assimilati di cui alla normativa vigente, ai donatori di organi e di sangue in connessione con gli atti di donazione e agli accertamenti del possesso dei requisiti di idoneità da parte delle ragazze e dei ragazzi che si avviano all'attività sportiva agonistica nelle società dilettantistiche.

4. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, nonché le modalità di accertamento dei requisiti soggettivi ivi indicati, sono quelle determinate con decreto del Ministro dell'interno 20 maggio 1989, n. 179, adottato di concerto con i Ministri della sanità e delle finanze. I comuni interessati effettuano periodici controlli avvalendosi dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di finanza. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti tempi e modi per l'effettuazione di accertamenti fiscali nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 che abbiano ottenuto l'esenzione. Chiunque, con qualsiasi mezzo, ottiene indebitamente l'esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria è punito ai sensi dell'articolo 640, secondo comma, n. 1, del codice penale.

Art. 4.

Ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali

1. Le regioni e le province autonome determinano la maggiore spesa sanitaria corrente per gli esercizi finanziari 1987 e 1988 con i criteri e le modalità di cui agli articoli 1, commi 1 e 4, e 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 456, all'uopo utilizzando i modelli di rilevazione che saranno definiti con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, e possono autorizzare, anche in deroga alle vigenti disposizioni, le unità sanitarie locali, gli istituti, gli enti e le università interessati alle operazioni di ripiano, ad iscrivere, tra gli impegni degli esercizi finanziari 1987 e 1988, le obbligazioni effettivamente assunte e le sopravvenienze passive accertate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 1987 ed il 31 dicembre 1988, in eccedenza ai rispettivi stanziamenti di bilancio.

2. La maggiore spesa di cui al comma 1 è finanziata dalle regioni e dalle province autonome mediante l'impiego delle somme eventualmente non utilizzate, a valere sulle quote degli esercizi finanziari 1987 e 1988 del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, e mediante operazioni di finanziamento con onere di ammortamento a carico del bilancio dello Stato entro i seguenti limiti:

a) 20 per cento con operazioni di mutuo da attivare entro il 31 dicembre 1989 con la Cassa depositi e prestiti, secondo criteri e procedure stabiliti con decreto del Ministro del tesoro;

b) 35 per cento con operazioni di mutuo da attivare nell'anno 1990 con le aziende ed istituti di credito ordinario e speciale, individuati con decreto del Ministro del tesoro e secondo condizioni, durata e modalità stabilite nel decreto medesimo.

3. I mutui di cui al comma 2, che possono essere concessi dalle aziende ed istituti di credito anche in deroga alle loro norme statutarie, sono versati in unica soluzione sul conto corrente generale infruttifero che ciascuna regione e provincia autonoma intrattiene con la Tesoreria centrale dello Stato e sono trasferiti agli enti che gestiscono la spesa sanitaria con vincolo di destinazione. Non si applicano i limiti per l'assunzione di mutui previsti dalle vigenti disposizioni per le regioni e le province autonome.

4. I mutui, entro i limiti indicati nel comma 2, possono essere concessi, in via di anticipazione, sulla base del disavanzo presunto risultante, per ciascuno degli anni 1987 e 1988, dalle rispettive documentazioni contabili previa autorizzazione del Ministero del tesoro. Con successivo provvedimento legislativo saranno determinati modalità e tempi per l'ulteriore finanziamento della spesa sanitaria di cui al comma 1.

5. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 330 miliardi per l'anno 1990 e in lire 1.440 miliardi per l'anno 1991 e seguenti, si provvede, per l'anno 1990 mediante parziale utilizzo della proiezione dell'accantonamento «Oneri connessi con il ripiano dei disavanzi USL per l'anno 1987» e per l'anno 1991 mediante utilizzo della proiezione degli accantonamenti «Oneri connessi con il ripiano dei disavanzi USL per l'anno 1987» e «Oneri connessi con il ripiano dei disavanzi USL per l'anno 1988» iscritti, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Estensione alle unità sanitarie locali delle norme sulla tesoreria unica

1. A decorrere dal 1° gennaio 1990 le unità sanitarie locali sono inserite nella tabella *A* allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e ad esse si applicano tutte le disposizioni che regolano il sistema della tesoreria unica.

2. I tesorieri delle unità sanitarie locali, entro il 29 dicembre 1989, devono versare nelle contabilità speciali infruttifere esistenti, aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato competenti per territorio, tutte le disponibilità liquide detenute per conto delle unità sanitarie medesime.

3. Nelle more degli accreditamenti di cui al sesto comma dell'articolo 35 della legge 30 marzo 1981, n. 119, su richiesta delle unità sanitarie locali, la Direzione generale del tesoro autorizza le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato a corrispondere anticipazioni mensili, ciascuna per un importo non superiore ad un terzo della quota del trimestre precedente. Detti importi, che saranno indicati dalle unità sanitarie locali nella richiesta alla Direzione generale del tesoro, vengono versati dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato nelle contabilità speciali infruttifere e scritturati dalle medesime in conto sospeso. Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, all'atto dell'accreditamento nelle contabilità infruttifere delle unità sanitarie locali delle quote indicate nei piani di riparto regionale, provvedono ad eliminare i sospesi di cui sopra, defalcando gli importi anticipati dalle quote relative al riparto.

4. I commi settimo ed ottavo dell'articolo 35 della legge 30 marzo 1981, n. 119, sono abrogati.

Art. 6.

Disposizioni diverse

1. Le regioni e le unità sanitarie locali provvedono, in via prioritaria, al pagamento della spesa farmaceutica per l'anno 1989.

2. I termini del 31 maggio 1989 e del 31 agosto 1989 di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, sono differiti, rispettivamente, a pena di decadenza, al 31 dicembre 1989 ed al 30 giugno 1990.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE LORENZO, *Ministro della sanità*
GAVA, *Ministro dell'interno*
VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*
FORMICA, *Ministro delle finanze*
BATTAGLIA, *Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

89G0457

DECRETO-LEGGE 25 novembre 1989, n. 383.

Disposizioni per gli accertamenti dei redditi dei fabbricati, per la presentazione di dichiarazioni sostitutive e per la determinazione dei redditi dei terreni interessati da variazioni di colture non allibrate in catasto, nonché per la disciplina di taluni beni relativi all'impresa e per il differimento di termini in materia tributaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per gli accertamenti dei redditi dei fabbricati, per la presentazione di dichiarazioni sostitutive e per la determinazione dei redditi dei terreni interessati da variazioni di coltura non allibrate in catasto, nonché per la disciplina di taluni beni relativi all'impresa e per il differimento di termini in materia tributaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

ACCERTAMENTI PARZIALI DEI REDDITI DI FABBRICATI E PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Art. 1.

1. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette, sulla base di dati trasmessi dal sistema informativo del Ministero delle finanze, qualora risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di un reddito di fabbricati non dichiarato o di ammontare maggiore di quello dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile, provvedono ad accertare tale reddito o maggior reddito secondo le disposizioni degli articoli seguenti e senza pregiudizio per l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. La disposizione del comma 1 si applica altresì sulla base dei dati che verranno trasmessi dagli uffici tecnici erariali relativamente al reddito dei fabbricati censiti anche mediante procedure di accatastamento automatico successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

1. Per l'accertamento parziale previsto dall'articolo 1 la segnalazione dei dati conseguenti al controllo incrociato tra dichiarazioni dei redditi, atti e contratti soggetti a registrazione ai fini delle imposte sui trasferimenti ed elementi catastali è effettuata mediante l'utilizzo del sistema informativo del Ministero delle finanze.

2. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette, acquisite le segnalazioni dei dati, inviano a mezzo del servizio postale ai contribuenti una richiesta di chiarimenti, da fornire per iscritto entro quarantacinque giorni, e provvedono all'accertamento parziale salvo che dagli elementi forniti risulti che il nominativo indicato non corrisponde al soggetto passivo ovvero che l'immobile non produce reddito o che compete una esenzione o una agevolazione.

Art. 3.

1. Agli accertamenti parziali previsti nell'articolo 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1982, n. 309. Gli accertamenti sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi anche a mezzo del servizio postale ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890.

2. Gli avvisi di accertamento devono recare l'indicazione del reddito imponibile dichiarato e accertato, della imposta o maggiore imposta accertata, delle sanzioni applicate e devono essere motivati in relazione agli elementi acquisiti dall'ufficio per effetto delle disposizioni recate dagli articoli 1 e 2.

Art. 4.

1. Il Ministero delle finanze, mediante procedure automatizzate di elaborazioni dei dati, provvede alla formazione di elenchi nei quali vengono indicate per comune, via e numero civico, le unità immobiliari i cui redditi di fabbricati sono stati dichiarati nelle dichiarazioni annuali dei redditi presentate per l'anno 1983, nonché le unità che, pur non risultando dalle predette dichiarazioni, sono state individuate a seguito delle procedure di incrocio di cui all'articolo 2 e quelle per le quali sono state presentate denunce di accatastamento successivamente al 31 dicembre 1983. Gli elenchi devono essere inviati, anche in più volte a partire dal 1° gennaio 1990, ai comuni in cui sono ubicate le unità, utilizzando supporti cartacei o magnetici.

2. I comuni provvedono, entro nove mesi dal ricevimento, ad indicare agli uffici tecnici erariali competenti le unità immobiliari esistenti nel territorio comunale, non comprese in ciascuno degli elenchi di cui al comma 1. Gli uffici tecnici erariali provvedono, se necessario d'intesa con le conservatorie dei registri immobiliari, all'identificazione dei possessori nell'anno di riferimento, segnalandone i nominativi e la rendita catastale effettiva o presunta agli uffici distrettuali delle imposte dirette.

3. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette inviano a mezzo del servizio postale ai contribuenti una richiesta di chiarimenti, da fornire per iscritto entro quarantacinque giorni; gli uffici provvedono ai sensi degli articoli 1 e 3 salvo che dagli elementi forniti a chiarimento risulti che il nominativo indicato non corrisponde al soggetto passivo ovvero che l'immobile non produce reddito o che compete una esenzione o agevolazione.

4. Gli atti pubblici tra vivi e le scritture private, formati o autenticate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, di trasferimento della proprietà di unità immobiliari urbane o di costituzione o trasferimento di diritti reali sulle stesse, con esclusione di quelli relativi a parti comuni condominiali di immobili urbani, devono contenere, o avere allegata, la dichiarazione della parte o del suo rappresentante legale o volontario, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti che il reddito fondiario dell'immobile è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è scaduto alla data dell'atto, ovvero l'indicazione del motivo per cui lo stesso non è stato, in tutto o in parte, dichiarato. In questo caso, il pubblico ufficiale dovrà trasmettere copia in carta libera dell'atto o della scrittura privata autenticata, entro sessanta giorni dalla registrazione, all'ufficio distrettuale delle imposte dirette del luogo del domicilio fiscale dichiarato dalla parte. Tale trasmissione tiene luogo anche del rapporto di cui all'articolo 2 del codice di procedura penale.

5. L'omissione della dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, prevista nel comma 4, è causa di nullità dell'atto.

6. Per gli atti formati e le scritture autenticate fino al 30 novembre 1989, la parte che non ha in tutto o in parte dichiarato il reddito dell'immobile nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è scaduto alla data dell'atto, dovrà rendere nello stesso la dichiarazione di cui al comma 4 e potrà presentare la dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5.

7. I conservatori dei registri immobiliari devono segnalare al competente ufficio distrettuale delle imposte dirette, entro trenta giorni dall'esecuzione delle relative formalità richieste, i provvedimenti giudiziari aventi i medesimi effetti degli atti indicati nel precedente comma 4, nonché le sentenze dichiarative relative all'accertamento della proprietà o di altri diritti reali.

8. In deroga alle disposizioni vigenti i comuni possono essere autorizzati, in base ai criteri generali stabiliti dal Ministro delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), ad assumere, nell'ambito temporale previsto nel comma 2, con contratto a tempo determinato di durata non superiore a tre mesi, personale apposito per il censimento degli immobili qualora non siano in grado di provvedere con personale proprio, ovvero ad avvalersi di professionisti esterni.

9. Alla domanda inoltrata al comune, diretta ad ottenere il rilascio dei certificati di agibilità e di abitabilità delle singole unità immobiliari dei fabbricati, deve essere allegata copia autenticata della ricevuta della denuncia di accatastamento rilasciata dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio. In caso di mancanza della suddetta ricevuta il comune non procede al rilascio dei certificati richiesti.

Art. 5.

1. Agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, dovute per i periodi di imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione è scaduto anteriormente alla data del 30 maggio 1989, i contribuenti, sempreché non sia intervenuto accertamento definitivo, sono ammessi a presentare dichiarazioni sostitutive in aumento per quanto riguarda i redditi dei fabbricati determinati mediante l'applicazione di tariffe d'estimo stabilite secondo le norme della legge catastale. In mancanza di tale determinazione il reddito verrà indicato dall'ufficio tecnico erariale competente, al quale potrà rivolgersi il contribuente con apposita istanza, sulla base del reddito determinato con l'applicazione di tariffe di estimo per unità immobiliari similari. Per i redditi prodotti in forma associata la dichiarazione sostitutiva presentata dai soggetti indicati nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ha effetto anche per i soci, associati o partecipanti.

2. Le dichiarazioni sostitutive devono essere redatte su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze in data 27 settembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1989, e spedite, mediante raccomandata, da trasmettere non oltre il 15 dicembre 1989, agli uffici competenti in ragione del domicilio fiscale alla data di presentazione della dichiarazione medesima.

3. Le dichiarazioni sono irrevocabili. Esse possono comprendere anche periodi di imposta per i quali è stato notificato accertamento non definitivo; in tal caso il rapporto si considera esaurito limitatamente ai redditi oggetto della dichiarazione sostitutiva.

4. Per i contribuenti che hanno presentato dichiarazioni sostitutive in aumento ai sensi del presente articolo, i termini previsti per gli adempimenti agli effetti delle imposte sui redditi per i periodi chiusi anteriormente al 1° gennaio 1988 e per i quali non sia intervenuto accertamento definitivo, sono differiti al 15 dicembre 1989, fermi restando, in ogni caso, i versamenti di imposta già eseguiti.

Art. 6.

1. Per ciascuno dei periodi di imposta per i quali è presentata la dichiarazione sostitutiva prevista dall'articolo 5 l'imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata applicando ai redditi o ai maggiori redditi imponibili dichiarati l'aliquota marginale dichiarata dal contribuente per i periodi di riferimento o risultante dal certificato di cui all'articolo 1, quarto comma, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, presentato per tale anno; se dalla dichiarazione presentata per i periodi di riferimento non risultava un reddito imponibile si applica l'aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito; per ciascuno dei periodi di imposta per i quali sono stati notificati accertamenti non definitivi l'imposta è determinata applicando l'aliquota marginale corrispondente al reddito complessivo accertato; in caso di omissione della dichiarazione si applica l'aliquota del 27 per cento. Per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche si applica in ogni caso l'aliquota del 36 per cento; per l'imposta locale sui redditi si applica in ogni caso l'aliquota del 16,2 per cento.

2. Le imposte dovute sulla base delle dichiarazioni sostitutive sono riscosse mediante versamento diretto per delega alle aziende di credito o all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Le caratteristiche e le modalità di conferimento delle deleghe, di rilascio delle attestazioni da parte delle aziende di credito e della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni delegate, nonché quelle per l'esecuzione dei versamenti e per la trasmissione dei relativi dati e documenti all'Amministrazione finanziaria e per i relativi controlli sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni.

3. A richiesta del contribuente i versamenti delle somme dovute sulla base delle dichiarazioni sostitutive possono essere effettuati in ragione del 70 per cento entro il termine di presentazione della dichiarazione e per la differenza nel mese di aprile dell'anno 1990. Sull'importo rateizzato è dovuto l'interesse nella misura del 12 per cento annuo.

Art. 7.

1. Al controllo e alla liquidazione, ai sensi dell'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1976, n. 920, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1979, n. 506, delle dichiarazioni sostitutive previste dall'articolo 5, alle eventuali iscrizioni a ruolo ed ai rimborsi provvedono sulla base dei dati memorizzati negli archivi del sistema informativo del Ministero delle finanze avvalendosi di procedure automatizzate, gli uffici delle imposte o i centri di servizi che hanno ricevuto le dichiarazioni, entro l'anno successivo alla scadenza del termine di cui al primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Per i periodi di imposta per i quali è stato notificato avviso di accertamento non definitivo, provvedono gli uffici delle imposte che hanno eseguito l'accertamento in rettifica o d'ufficio sulla base di copia conforme della dichiarazione sostitutiva inviata dall'ufficio delle imposte o dal centro di servizio che l'ha ricevuta. Le maggiori somme dovute e quelle non versate sono iscritte in ruoli speciali, entro lo stesso termine, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, secondo le modalità ed i criteri stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.

2. Sulle somme non versate con le modalità e nei termini di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 6 si applicano gli interessi di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e la soprattassa del 40 per cento di cui al primo comma dell'articolo 92 dello stesso decreto.

3. Le somme dovute a seguito delle dichiarazioni sostitutive non sono deducibili.

Art. 8.

1. Gli imponibili e le imposte dichiarati ai sensi dell'articolo 5 non costituiscono base di commisurazione per le pene pecuniarie per omessa, tardiva, incompleta e infedele dichiarazione e non si applicano le sanzioni amministrative per ogni altra violazione di obblighi fiscali relativi ai redditi dichiarati. Sugli importi risultanti dalla dichiarazione non sono dovuti interessi e soprattasse.

2. La dichiarazione sostitutiva presentata ai sensi dell'articolo 5 non costituisce titolo per il rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie ovvero per il rilascio delle stesse ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il sistema informativo del Ministero delle finanze sulla base dei dati rilevati dalle dichiarazioni sostitutive integra gli elenchi da inviare ai comuni a norma dell'articolo 4.

Capo II

DETERMINAZIONE DEL REDDITO DEI TERRENI A SEGUITO DI VARIAZIONI DI COLTURA NON ANCORA ALLIBRATE IN CATASTO, NONCHÉ PER LA DISCIPLINA DI TALUNI BENI RELATIVI ALL'IMPRESA E PER IL DIFFERIMENTO DI TERMINI IN MATERIA TRIBUTARIA.

Art. 9.

1. Il comma 1 dell'articolo 11-*bis* del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, è sostituito dal seguente:

«1. In caso di mancata corrispondenza tra le colture effettivamente praticate e quelle risultanti dal catasto a partire dal periodo di imposta da cui hanno effetto i fatti indicati nei commi 1 e 2 dell'articolo 26 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino al periodo anteriore a quello nel corso del quale le variazioni di coltura sono allibrate in catasto, il reddito dominicale e agrario dei terreni è determinato applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata nonché le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura ed il numero delle classi stesse. Per le qualità di coltura non censite nello stesso comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicati nel comune o sezione censuaria viciniore nell'ambito della stessa provincia. Qualora la

coltura praticata non trovi riscontro nel quadro di qualificazione della provincia si applica la tariffa media della coltura del comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare».

2. Alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta da cui hanno effetto i fatti indicati nel comma 1 dell'articolo 26 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve essere allegata una copia della denuncia delle variazioni della qualità di coltura. In caso di mancata allegazione della denuncia delle variazioni si applica la sanzione prevista dal secondo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 relative alle variazioni di coltura hanno effetto a partire dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 1989.

4. I termini del 31 gennaio 1989 e del 31 gennaio 1990 per la denuncia delle variazioni della qualità di coltura di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 27 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono differiti al 31 maggio 1990.

5. Alle minori entrate per l'anno 1989 stimate in lire 400 miliardi conseguenti alla decorrenza stabilita dal comma 3 si fa fronte mediante utilizzo fino al predetto importo con le maggiori entrate assicurate per il medesimo anno dalle disposizioni del capo I.

Art. 10.

1. Le attività istituzionalmente proprie, svolte ai sensi delle vigenti disposizioni legislative statali e regionali, da consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario, anche di secondo grado, non costituiscono attività commerciale.

Art. 11.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 25 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. Il reddito dominicale delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, è determinato mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia.»;

b) il comma 4 dell'articolo 31 è sostituito dal seguente:

«4. Per la determinazione del reddito agrario delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura si applica la disposizione del comma 4-*bis* dell'articolo 25.».

Art. 12.

1. Il termine per la denuncia per le iscrizioni al catasto urbano ovvero per le variazioni non registrate, di cui all'articolo 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, è differito al 31 dicembre 1990.

Art. 13.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 77 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli immobili di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 40 si considerano relativi all'impresa solo se indicati nell'inventario o, per i soggetti indicati nell'articolo 79, nel registro dei beni ammortizzabili.»;

b) al comma 2 dell'articolo 40 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «salvo quanto disposto nell'articolo 77, comma 1.».

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 1987.

3. Gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, indicati nell'inventario redatto o vidimato ai sensi dell'articolo 2217 del codice civile relativo al periodo di imposta in corso nell'anno 1988 si considerano, per detto periodo di imposta, relativi all'impresa purché indicati nell'inventario relativo al periodo di imposta in corso nell'anno 1989 o, per i soggetti indicati nell'articolo 79 del citato testo unico n. 917 del 1986, nel registro dei beni ammortizzabili; non si fa luogo a rimborso delle imposte dovute in conseguenza della diversa qualificazione degli immobili per il periodo di imposta 1988.

Art. 14.

1. Le aziende di credito e le casse rurali ed artigiane delegate, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono effettuare per conto del contribuente il versamento dell'imposta sul valore aggiunto, liquidata per il mese di novembre 1989 ai sensi dell'articolo 27 del medesimo decreto, nell'apposita contabilità speciale aperta presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il giorno ventotto del successivo mese di dicembre.

Art. 15.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FORMICA, *Ministro delle finanze*
GAVA, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

89G0458

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 13 ottobre 1989.

Finanziamenti agli istituti pubblici e privati di ricovero e cura a carattere scientifico a valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1989, parte corrente e conto capitale.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617, che indica le modalità di finanziamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e privato;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 456, che stabilisce che le somme deliberate dal CIPE, pertinenti alle attività di ricerca anche finalizzata, siano trasferite direttamente agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Viste le precedenti deliberazioni con le quali sono state accantonate delle somme di parte corrente e conto capitale del Fondo sanitario nazionale 1989 per le quali non erano state ancora formulate precise proposte di riparto da parte del Ministro della sanità;

Viste le proposte del Ministro della sanità in data 5 ottobre 1989 concernenti l'assegnazione di quote sia per il finanziamento delle attività di ricerca corrente da assegnare agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati, sia per il finanziamento in conto capitale agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici;

Visti i criteri proposti dal Ministro della sanità per l'assegnazione delle somme da destinare al finanziamento della ricerca corrente e delle quote in conto capitale;

Vista, inoltre la proposta di assegnare L. 100.000.000 ciascuno, all'istituto neurologico Carlo Besta di Milano e ospedale Bambin Gesù di Roma, a valere sull'accantonamento di parte corrente del Fondo sanitario nazionale 1989, in quanto unici poli nazionali degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, per la terapia dell'adrenoleucodistrofia;

Visto il parere del Consiglio sanitario nazionale in data 27 settembre 1989;

Delibera:

A valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale, parte corrente 1989, sono assegnate le seguenti somme:

1) L. 135.000.000.000 per il finanziamento della ricerca corrente, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico;

2) L. 20.000.000.000 per il finanziamento della ricerca corrente agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto privato.

L'erogazione della quota di L. 1.500.000.000 assegnata all'istituto Sanatrix di Venafro (Isernia) è subordinata alla verifica dei programmi da parte della direzione di merito del Ministero della sanità;

3) L. 200.000.000 di cui L. 100.000.000 all'istituto pubblico neurologico Carlo Besta di Milano e L. 100.000.000 all'ospedale Bambin Gesù di Roma in quanto istituti che svolgono attività per la terapia dell'adrenoleucodistrofia.

L'erogazione di detta somma è subordinata alla verifica da parte del Ministero della sanità circa l'ascrivibilità del suddetto finanziamento finalizzato alla terapia dell'adrenoleucodistrofia tra le attività di ricerca corrente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1981, n. 617.

Le quote di cui ai punti 1) e 2) sono ripartite tra i predetti istituti secondo gli importi indicati nelle allegate tabelle *A* e *B* che fanno parte integrante della presente deliberazione.

A valere sulla residua disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1989 — quota di conto capitale — è assegnata agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico la somma di L. 57.000.000.000.

L'importo suddetto è ripartito secondo l'allegata tabella *C* che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, addì 13 ottobre 1989

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

TABELLA *A*

FONDO SANITARIO NAZIONALE
PARTE CORRENTE ANNO 1989

FINANZIAMENTO RICERCA CORRENTE - ANNO 1989
I.R.C.C.S. DI DIRITTO PUBBLICO

Istituto	Assegnazioni
Ist. nazionale per lo studio e la cura dei tumori - Milano	15.799.270.514
Ist. nazionale per la ricerca sul cancro - Genova	15.653.889.454
Istituti fisioterapici ospitalieri - Roma	11.287.500.436
Fondazione senatore Giovanni Pascale - Napoli	13.796.074.221
Ist. oncologico - Bari	2.216.116.481
Ist. neurologico Carlo Besta - Milano	6.588.650.307
Politecnico San Matteo - Pavia	13.290.793.937
Ospedale maggiore - Milano	12.164.937.756
Ist. nazionale riposo e cura anziani - Ancona	7.712.935.823
Ist. gastroenterologico Saverio De Bellis - Castellana G. (Bari)	3.900.171.290
Ist. per l'infanzia Burlo Garofolo - Trieste	3.598.504.260
Ist. Giannina Gaslini - Genova	7.406.423.880
Ist. Ortopedico Rizzoli - Bologna	21.584.731.641
Totale	135.000.000.000

TABELLA *B*

FONDO SANITARIO NAZIONALE 1989 - PARTE CORRENTE

FINANZIAMENTO RICERCA CORRENTE AGLI I.R.C.C.S. DI DIRITTO PRIVATO

Istituto	Finanziamento	Settori di ricerca
Ospedale San Raffaele - Milano.	4.000.000.000	La malattia diabetica: complicanze e sostituzione della funzione endocrino-pancreatica. Studi mediante utilizzo della risonanza magnetica nucleare 1.5 Tesla.
Fondazione clinica del lavoro - Pavia	3.700.000.000	Settore preventivo-riabilitativo: monitoraggio delle capacità residue di soggetti portatori di menomazioni ai fini del recupero sociale ed occupazionale. Settore della medicina ed igiene: monitoraggio dell'inquinamento ai fini della prevenzione e cura delle tecnopatie.
Fondazione Stella Maris - Calambrone (Pisa)	1.600.000.000	Fisiopatologia dello sviluppo del linguaggio in età evolutiva: messa a punto di tecniche di valutazione clinica e di analisi automatica dei disturbi del linguaggio in età evolutiva e sperimentazioni di tecniche riabilitative. Prevenzione del danno neuropsichico precoce: sviluppo e sperimentazione di tecnologie di valutazione automatica computerizzata dell'attività bioelettrica cerebrale e dell'attività motoria del neonato e del lattante. Tecniche psicoterapiche nell'infanzia e nell'adolescenza: sperimentazione di protocolli di intervento psicoterapico individuale, di gruppo e familiare nelle disarmonie evolutive precoci e nella psicopatologia dell'adolescenza. Studio della poligrafia nei più complessi disturbi neuropsichici, nonché nello sviluppo dell'epilettologia, specie nelle forme maligne e complesse. Studio delle funzioni corticali nei diversi ambiti patologici, sia congeniti che acquisiti in età evolutiva.
Centro auxologico Piancavallo - Milano . . .	1.700.000.000	Studi epidemiologici e funzionali sui fattori di rischio e sulle alterazioni dell'età evolutiva con conseguenze patologiche in età adulta.
Fondazione Casimiro Mondino - Pavia. . . .	1.400.000.000	Studi di neurofisiopatologia clinica attraverso l'uso di tecniche elettromiografiche, elettroencefalografiche e del potenziale evocato. Studi di neurologia clinica valutativa e funzionale per l'ottimizzazione dell'assistenza. Studi e validazione di modelli sperimentali. Studi di neurologia del comportamento per evidenziare eventuali correlazioni tra disordini comportamentali ed alterazioni di parametri biologici quantificabili.
Istituto Sanatrix - Venafro (Isernia).	1.500.000.000	Malattie degenerative del sistema nervoso e malattie sistemiche: interrelazioni patogenetiche e cliniche.
Centro Eugenio Medea - Bosisio Parini (Como)	1.800.000.000	Dimensione della funzione visiva: 1) Studio longitudinale dell'immagine del disco ottico in pazienti cerebrolesi al fine di valutare l'evoluzione patologica della stessa fin dall'età pediatrica. 2) Valutazione del residuo visivo globale in pazienti ipovedenti con oftalmoscopio a scansione laser. Dimensione della funzione cardiorespiratoria: 1) L'adattamento cardio-respiratorio alla fisiokinesiterapia. 2) Il controllo della respirazione in pazienti cerebropatici miodistrofici. Metodologie dell'orientamento lavorativo di soggetti handicappati.
Ospedale Bambin Gesù - Roma	3.000.000.000	Problemi chirurgici dell'età pediatrica con particolare riguardo alle malformazioni ed ai trapianti di cuore, fegato e reni. Problemi di pediatria medica nell'ambito delle anormalità (malformazioni e malfunzioni). Problemi infettivologici in età pediatrica con particolare riguardo all'epatite B, all'AIDS ed alla difesa dalle infezioni nosocomiali.
Ist. Oasi Maria Santissima - Troina (Enna) .	1.300.000.000	Valutazione molecolare e preclinica della patologia genetica e correlazione con la fenotipia clinica. Basi sperimentali per l'approccio terapeutico delle patologie connesse all'handicap nell'età evolutiva ed involutiva. Valutazione epidemiologica longitudinale e prospettica dell'incidenza dell'handicap nell'età evolutiva ed involutiva, nella popolazione siciliana.
Totale . . .	20.000.000.000	

TABELLA C

FONDO SANITARIO NAZIONALE ANNO 1989
QUOTA IN CONTO CAPITALE

FINANZIAMENTO AGLI I.R.C.C.S. PUBBLICI

Istituto	Importo assegnato
Besta (Milano)	2.331.420.000
Maggiore (Milano)	7.505.691.000
S. Matteo (Pavia)	7.676.194.000
Tumori (Milano)	6.694.270.000
Burlo G. (Trieste)	2.237.586.000
Gaslini (Genova)	4.082.730.000
Tumori (Genova)	4.060.456.000
Rizzoli (Bologna)	6.202.622.000
Inrca (Ancona)	4.987.155.000
Ifo (Roma)	4.398.238.000
Pascale (Napoli)	4.423.995.000
De Bellis (Castellana G. - Bari)	1.427.966.000
Oncologico (Bari)	971.677.000
Totale	57.000.000.000

89A5401

DELIBERAZIONE 13 ottobre 1989.

Finanziamento dei programmi regionali relativi al risanamento veterinario a valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale, parte corrente 1988 e 1989.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, relativo al risanamento sanitario e profilassi nelle malattie infettive e diffusive degli animali, con particolare riguardo alle indennità di abbattimento;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34, modificata dalla legge 7 marzo 1985, n. 98, relativa alla corresponsione delle indennità dovute agli allevatori per l'abbattimento coattivo degli animali infetti o sospetti di infezioni e contaminazioni;

Visto l'art. 5 della legge 8 aprile 1988, n. 109, che determina in lire 850 miliardi l'importo per l'anno 1988 del Fondo sanitario nazionale di parte corrente per le attività a destinazione vincolata, da individuarsi con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale;

Visto il decreto del Ministro della sanità in data 22 dicembre 1988 che individua le predette attività a destinazione vincolata;

Vista la propria delibera in data 30 marzo 1989 con la quale sono state assegnate alle regioni e province autonome somme per programmi di risanamento degli allevamenti pari a L. 27.659.287.000;

Considerato che alcune regioni hanno inviato al Ministero della sanità richieste aggiuntive rispetto ai programmi preventivati e già finanziati per l'anno 1988;

Viste le precedenti deliberazioni con le quali sono state accantonate quote di parte corrente del Fondo sanitario nazionale anno 1989 per le quali non erano state ancora formulate precise proposte di riparto da parte del Ministro della sanità;

Considerato che il Ministero della sanità ha acquisito i programmi regionali relativi alla profilassi ed al risanamento degli allevamenti per l'anno 1989;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 3 della legge 2 giugno 1988, n. 218, il Ministro del tesoro con propri decreti ha erogato direttamente alle regioni e province autonome interessate il rimborso per indennità di abbattimento di animali relative all'esercizio 1988 secondo le richieste pervenute dalle regioni stesse al Ministero della sanità;

Vista la proposta del Ministro della sanità pervenuta in data 31 agosto 1989;

Visto il parere del Consiglio sanitario nazionale in data 13 luglio 1989;

Delibera:

Per le esigenze in materia di profilassi e di risanamento degli allevamenti animali sono assegnate alle regioni e province autonome interessate le seguenti somme:

1) a valere sulla residua quota a destinazione vincolata di parte corrente del Fondo sanitario nazionale anno 1988:

L. 4.462.000.000 alla regione Piemonte
» 185.048.000 alla regione Liguria

L. 4.647.048.000 Totale assegnazione

2) a valere sull'accantonamento di parte corrente del Fondo sanitario nazionale anno 1989 L. 27.866.724.000; detto importo è ripartito secondo l'allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

Il Ministro della sanità verificherà l'adeguamento dei programmi delle regioni Puglia, Calabria e Sardegna, alle direttive della commissione di cui alla legge 23 gennaio 1968, n. 33.

Gli importi di cui al punto sub 1) verranno erogati con le modalità di svincolo previste dall'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

Roma, addì 13 ottobre 1989

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

FONDO SANITARIO NAZIONALE 1989 - PARTE CORRENTE

FINANZIAMENTO PER IL RISANAMENTO SANITARIO DEGLI ALLEVAMENTI DI ANIMALI E SPESE CONNESSE AGLI ABBATTIMENTI DI ANIMALI INFETTI

Regioni	Tuberc. brucellosi	Leucosi	Totale assegnazioni
Piemonte	9.858.837.000	128.655.000	9.987.492.000
Valle d'Aosta	1.007.044.000	45.000.000	1.052.044.000
Lombardia	4.031.482.000	3.850.564.000	7.882.046.000
Provincia autonoma di Bolzano	200.949.000	27.305.000	228.254.000
Provincia autonoma di Trento	370.000	48.765.000	49.135.000
Veneto	1.319.203.000		1.319.203.000
Friuli-Venezia Giulia	249.340.000	56.716.000	306.056.000
Liguria	129.949.000	20.689.000	150.638.000
Emilia-Romagna	1.099.393.000	613.391.000	1.712.784.000
Toscana	367.383.000	46.403.000	413.786.000
Umbria	60.663.000		60.663.000
Marche	49.851.000		49.851.000
Lazio	474.014.000		474.014.000
Abruzzo	373.335.000		373.335.000
Molise	103.500.000		103.500.000
Campania	641.511.000	97.274.000	738.785.000
Puglia	186.072.000		186.072.000
Basilicata	175.330.000	110.250.000	285.580.000
Calabria	654.058.000		654.058.000
Sicilia	1.522.952.000	79.797.000	1.602.749.000
Sardegna	236.679.000		236.679.000
Totale	22.741.915.000	5.124.809.000	27.866.724.000

89A5402

DELIBERAZIONE 13 ottobre 1989.

Ripartizione di somme del Fondo sanitario nazionale - parte corrente 1988 - per il finanziamento dell'assistenza agli hanseniani.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 24 gennaio 1986, n. 31, che ridetermina l'onere delle provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari;

Viste le precedenti deliberazioni con le quali era stato accantonato sul Fondo sanitario nazionale — parte corrente 1988 — un importo forfettario, comprensivo della quota per l'assistenza agli hanseniani;

Considerato che, avendo il Ministero della sanità acquisito i dati definitivi di spesa relativi all'assistenza agli hanseniani per l'anno 1988, occorre assegnare alle regioni e province autonome interessate le quote di rispettiva spettanza;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 5 ottobre 1989;

Visto il parere espresso dal Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 27 settembre 1989;

Delibera:

È assegnata, per le esigenze di finanziamento dell'assistenza agli hanseniani, alle regioni e province autonome interessate la somma di L. 4.326.015.000, a valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale - parte corrente 1988. Detta somma viene ripartita secondo gli importi indicati nell'allegata tabella che fa parte integrante della presente delibera.

Roma, addì 13 ottobre 1989

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

FONDO SANITARIO NAZIONALE ANNO 1988 PARTE CORRENTE

RIPARTIZIONE DELLA SPESA PER L'ASSISTENZA AGLI HANSENIANI E LORO FAMILIARI A CARICO

Regioni	Importi
Piemonte	59.633.000
Lombardia	39.420.000
Provincia autonoma di Trento	19.764.000
Liguria	505.744.000
Emilia	36.275.000
Toscana	162.515.000
Marche	34.404.000
Lazio	114.975.000
Abruzzo	43.188.000
Molise	43.554.000
Campania	311.822.000
Puglia	1.297.470.000
Basilicata	9.855.000
Calabria	781.291.000
Sicilia	651.120.000
Sardegna	214.985.000
Totale	4.326.985.000

89A5403

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 21 novembre 1989, n. 39.

Contingenti d'importazione dai Paesi dell'Est per il 1989: aggiornamento dell'allegato *A* al decreto ministeriale 19 dicembre 1988, già modificato con circolare n. 3 del 17 febbraio 1989, relativamente a taluni prodotti originari della Polonia.

Con decisione della commissione delle Comunità europee del 3 novembre 1989, che ha modificato la precedente decisione del Consiglio del 21 dicembre 1988, sono state apportate variazioni al regime d'importazione dai Paesi dell'Est, relativamente a taluni prodotti originari della Polonia.

Pertanto ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 19 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 1988, si fa presente quanto segue:

Sono istituiti quattro nuovi contingenti da gestire con il sistema della «dogana controllata» per l'importazione dalla Polonia dei seguenti prodotti:

Codice N.C.D.S.A.	Merce	Quantità	Dogana
7307.19.10	Accessori per tubi di ghisa malleabile	t. 500	Pontebba
7307.11	Accessori per tubi di ghisa non malleabile.	t. 270	Pontebba
4002.19.00	Gomma butadiene-stirene; altre	t. 800	Pontebba
3801.30.00	Paste di carbonio per elettrodi	t. 600	Pontebba

Inoltre per il prodotto sottoindicato, già sottoposto a «dogana controllata» ai sensi dei citati decreti ministeriali 19 dicembre 1988 e circolare n. 3 del 17 febbraio 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 1989 (punto 2 dell'allegato *A*), è istituito un contingente supplementare d'importazione dalla Polonia nella misura a fianco di esso riportata:

Codice N.C.D.S.A.	Merce	Quantità	Dogana
7303.00	Tubi di ghisa	t. 1.940	Pontebba

Il Ministro: RUGGIERO

89A5418

CIRCOLARE 21 novembre 1989, n. 40.

Certificati internazionali di importazione e formulari di verificazione.

Ai fini di una più puntuale e sollecita istruttoria delle istanze volte ad ottenere i certificati in oggetto, anche alla luce di quanto stabilito con il decreto ministeriale 28 giugno 1989, n. 294 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 21 agosto 1989) in materia di esportazioni, si invitano gli operatori ad attenersi alle seguenti disposizioni.

Le richieste, da inoltrare alla D.G. import esport - Div. VI, di questo Ministero, dovranno essere redatte su carta bollata, in conformità dello schema allegato alla presente circolare, debitamente firmate dal legale rappresentante della ditta richiedente, e dovranno essere corredate del mod. 181, reperibile presso le camere di commercio, compilato nelle parti di competenza.

Il certificato di importazione verrà consegnato — se espressamente richiesto nell'istanza — al legale rappresentante della ditta interessata, oppure a persona munita di apposita delega speciale autenticata, presso i competenti uffici del Ministero del commercio con l'estero. In mancanza di tale richiesta, verrà inviato, a spese del destinatario, in plico raccomandato ovvero a mezzo espresso qualora la ditta abbia allegato all'istanza adeguata affrancatura.

Il certificato sarà costituito, oltre che dall'originale (di colore verde) da inviare all'esportatore, da due copie di cui una di colore bianco «per la ditta» e l'altra di colore rosa «per la dogana».

L'originale dovrà essere inviato alle autorità estere, ovvero all'esportatore, entro e non oltre sei mesi dalla data del rilascio. Trascorso tale termine, in caso di mancato utilizzo, l'originale e le due copie dovranno essere restituite al MINCOMES, D.G. IMP. EXP. - Div. VI.

L'importatore, all'atto dello sdoganamento totale o parziale della merce, dovrà annotare sul retro della copia bianca, nelle apposite caselle, lo scarico di volta in volta effettuato. Nel caso che non tutti gli scarichi trovino posto negli appositi spazi, l'operatore eseguirà le annotazioni ulteriori su fogli aggiuntivi di scarico, da richiedersi
alla dogana di entrata della merce. Egli provvederà, inoltre, a far convalidare dalla dogana stessa le annotazioni suddette.

La copia rosa del C.I. sarà, invece, consegnata dall'importatore alla dogana interessata perché possa, a sua volta, apporvi le corrispondenti attestazioni di scarico.

La validità del C.I., ai fini delle operazioni doganali, è correlata alla validità della licenza dell'esportatore estero e, pertanto, cesserà con il completamento di tali operazioni o parte di esse.

Non appena ultimate le operazioni di importazione, la ditta titolare del C.I. dovrà trasmettere a questo Ministero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni - Div. VI, la copia «per la ditta» e le corrispondenti copie degli eventuali fogli aggiuntivi di scarico.

L'importatore è tenuto a farsi rilasciare dalla dogana il «Formulario di verificazione» attestante l'avvenuta importazione della merce. Tale documento dovrà essere

trattenuto dalla ditta, oppure spedito all'esportatore, su sua richiesta, per la presentazione alle competenti autorità estere.

Inoltre, nel caso in cui la merce venga importata in due o più riprese, si conferma la facoltà prevista per le dogane di emettere, in luogo dei formulari di verificazione parziali relativi ai singoli scarichi, un formulario di verificazione globale, a conclusione dell'operazione.

Il rilascio del formulario globale è subordinato alla condizione che l'importatore, all'atto del primo scarico, ne abbia fatto espressa richiesta alla dogana, dichiarando, sotto la propria responsabilità, che a ciò sono consenzienti le autorità del Paese esportatore.

Restano valide le disposizioni diramate in materia dal Ministero delle finanze - D.G. dogane e I.I. alle dipendenti dogane.

La presente sostituisce la circolare n. 20/84 del 18 giugno 1984.

Il Ministro: RUGGIERO

ALLEGATO

Al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale import-esport - Div. VI

OGGETTO: Richiesta di certificato internazionale d'importazione.

Il sottoscritto (nome e cognome)..
legale rappresentante della soc. .... con sede in.............
via/piazza .... c.a.p. .... tel. ....,
iscritta alla camera di commercio di.......................................
con n. ...., avendo l'intenzione d'importare nel territorio doganale italiano le merci sottodescritte:

DESCRIZIONE DELLA MERCE (in italiano)

....

....

N. di tariffa doganale...
N. di articolo (decreto ministeriale n. 294 del 28 giugno 1989 - *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 21 agosto 1989):.................................
Quantità (per i pesi indicare il peso netto):..................................
Valore-Valuta: .... e resa merce (CIF o FOB)..............
da acquistarsi presso: denominazione e sede della ditta estera
....
Paese di origine (1) (costruttore)..
Paese di provenienza (esportatore)...

Chiede il rilascio di un certificato internazionale d'importazione e si impegna:

1) ad importare in Italia le merci sopraindicate, oppure, se tale importazione non dovesse aver luogo, a non dirottare le merci stesse verso altre destinazioni senza la preventiva autorizzazione di codesto Ministero;

2) a segnalare a codesto Ministero ogni eventuale modifica dei fatti suddetti;

3) ad inviare all'esportatore, se da questi richiesto o se richiesto dalle sue autorità, il «Formulario di verificazione» rilasciato dalla dogana di entrta in Italia, ovvero altra prova equivalente dell'avvenuta importazione della merce.

Dichiara, altresì, che tutte le indicazioni contenute nella presente istanza corrispondono al vero ed è perfettamente a conoscenza che ogni falsa o incompleta dichiarazione, ovvero il mancato rispetto degli impegni assunti, lo espongono alle sanzioni previste dalla legge.

Il sottoscritto allega mod. 181 debitamente compilato (2).

Luogo e data, ...

Firma e qualifica
del legale rappresentante

....

---

(1) L'origine della merce dovrà essere indicata anche sull'allegato mod. 181, in corrispondenza della descrizione della stessa, unitamente al numero di articolo cui si riferisce.

(2) Qualora lo spazio disponibile nel mod. 181 risulti insufficiente per la descrizione delle merci, dovrà esserne allegato un elenco, in sei copie, firmato dal legale rappresentante, indicando sul modello stesso il numero di fogli di cui tale elenco si compone.

89A5419

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, recante: «Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego».

Il decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, recante: «Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 225 del 26 settembre 1989.

89A5424

Mancata conversione del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 328, recante: «Disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari».

Il decreto-legge 25 settembre 1989, n. 328, recante: «Disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 226 del 27 settembre 1989.

89A5425

Mancata conversione del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 329, recante: «Disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali».

Il decreto-legge 25 settembre 1989, n. 329, recante: «Disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 226 del 27 settembre 1989.

89A5426

Mancata conversione del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 330, recante: «Disposizioni per gli accertamenti dei redditi dei fabbricati e per la presentazione di dichiarazioni sostitutive, nonché per la determinazione dei redditi dei terreni interessati da variazioni di colture non allibrate in catasto. Differimento dei termini previsti dagli articoli 14 e 15 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154».

Il decreto-legge 25 settembre 1989, n. 330, recante: «Disposizioni per gli accertamenti dei redditi dei fabbricati e per la presentazione di dichiarazioni sostitutive, nonché per la determinazione dei redditi dei terreni interessati da variazioni di colture non allibrate in catasto. Differimento dei termini previsti dagli articoli 14 e 15 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 226 del 27 settembre 1989.

89A5427

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata Encelin

Con decreto ministeriale n. 204/S in data 4 novembre 1989 è stata sospesa l'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata Encelin - 3 fiale mg 500, 1 fiala mg 1000 e 2 e 3 flaconcini multidose ml 4 mg 1000 (codice 026016016, 026016028, 026016030 e 026016042) registrata a nome della ditta Laboratorio farmaco-biologico Crosara S.p.a., codice fiscale 01103160584, con sede e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Campobello, 15.

Si richiama all'attenzione delle aziende interessate, dei distributori e dei farmacisti che la specialità medicinale succitata deve essere subito ritirata dal commercio e, con effetto immediato, non può essere più oggetto di vendita.

89A5407

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa di due società cooperative

Con deliberazione n. 5330 del 10 novembre 1989 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «Cooperativa Italsider - Produzione lavoro - Soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 21 febbraio 1986 per rogito notaio dott. Edda Iami Tracanella di Trieste, ed ha nominato commissario liquidatore il rag. Ettore Labinaz, con studio in Trieste, via S. Caterina n. 3.

Con deliberazione n. 5332 del 10 novembre 1989 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della cooperativa «Intercoop A.G.C.I. - Consorzio nazionale fra cooperative di produzione-lavoro aderenti all'A.G.C.I. - Soc. coop. a r.l.», con sede in Udine, costituita il 6 ottobre 1978 per rogito notaio dott. Giuseppe Caminiti di Gemona, ed ha nominato commissario liquidatore l'avv. Aurelio Bossi, con studio in Udine, viale Ungheria n. 56.

89A5409

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Pulis Coop. - Soc. coop. a r.l.», in Trieste

Con deliberazione n. 5331 del 10 novembre 1989 la giunta regionale ha prorogato per un periodo massimo fino al 31 gennaio 1990 il mandato conferito al rag. Luca Savino, con studio in Trieste, via S. Caterina, 3, in ordine alla gestione commissariale della «Pulis Coop. - Soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 1° dicembre 1976 per rogito notaio dott. Arturo Gargano.

89A5410

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale concernente: «Accertamento della situazione di riorganizzazione aziendale nei confronti di alcune società». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 263 del 10 novembre 1989).

Nel titolo del comunicato citato in epigrafe, alla pag. 21, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: *«Accertamento della situazione di riorganizzazione aziendale nei confronti di alcune società»*, leggasi: *«Accertamento di situazioni aziendali nei confronti di alcune società»*.

Al secondo capoverso del testo del predetto comunicato, dove è scritto: «Il Comitato, ha altresì, ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 18 settembre 1989, n. 331...», leggasi: «Il Comitato, ha altresì, *accertato*, ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 18 settembre 1989, n. 331...».

Nel medesimo secondo capoverso, alla fine del prospetto, devesi considerare soppressa l'ultima riga dove è scritto:

«1991 9».

89A5411

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1989 concernente: «Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 259 del 6 novembre 1989).

Nell'allegato al decreto citato in epigrafe, alla pag. 7 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, prima delle parole: «Il consiglio di amministrazione ...», riportate al primo rigo della prima colonna, sono da inserire le seguenti parole: *«Art. 8»*.

Sempre alla prima colonna della stessa pagina, dopo le parole: «... una relazione riassuntiva delle attività dell'Istituto.», riportate al terz'ultimo rigo della predetta colonna, sono da inserire le seguenti parole: *«Art. 9»*.

89A5394

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c.m. 411100892770)

L. 1.000